



Atto **NORMATIVO** diocesano

con Regolamento

Introduzione

La diocesi di Pozzuoli

La **Chiesa** di Pozzuoli, dopo Roma, è una delle più antiche d'Italia e dell'Occidente. Il fatto che l'apostolo Paolo, giunto a Pozzuoli nella primavera del 61, vi abbia trovato dei "fratelli", cioè cristiani, che lo pregarono di trattenerli con loro una settimana (Atti degli Apostoli 28, 11-14) fa pensare che il messaggio di Cristo sia stato portato molto presto, forse da ebrei convertiti al Cristianesimo che avevano con Puteoli (nome latino di Pozzuoli), grande e famoso porto commerciale di Roma, traffici intensi e cittadinanza, come attesta Giuseppe Flavio (Antichità Giudaiche -17,12).

Non fu certamente facile ai "fratelli" incontrati da san Paolo e ai loro successori diffondere e vivere il Vangelo in un ambiente opulento e assillato dal guadagno come quello puteolano.

Pagarono, infatti, con il sacrificio della vita la loro fedeltà a Cristo, i martiri Artema nel 250, Acuzio, Eutiche, e Proculo nel 305. I primi tre erano laici, il quarto diacono; tutti appartenenti alla Chiesa di Pozzuoli. La serie dei suoi vescovi è storicamente documentata a partire dalla seconda metà del IV secolo con Fiorenzo che nel 372 regge la comunità dell'antica Puteoli, non più porto commerciale di Roma, ma cittadella arroccata su un promontorio, i cui abitanti vivono di pesca e di agricoltura; quel tanto che basta alla loro sopravvivenza.

Si assegna alla seconda metà del IV secolo la nascita dell'organizzazione diocesana di Pozzuoli. Diremmo meglio che risale a questa epoca la prima documentazione certa della sua esistenza, mentre per i secoli anteriori non vi sono testimonianze degne di fede, ma leggende. Questo fu il piccolo seme che, nonostante gli eventi sismici e quelli dell'umana miseria, fecondato dalla Grazia divina, ha dato origine ad un grande albero che si presenta con oltre 500.000 abitanti cattolici residenti su un territorio di 105,27 kmq.

Indice

Introduzione	2
La diocesi di Pozzuoli	2
ATTO NORMATIVO DIOCESANO.....	5
Diocesi di Pozzuoli	5
Capitolo 1 - Principi Fondamentali	5
Art. 1 ATTO NORMATIVO DIOCESANO.....	5
Art. 2 Sede	5
Art. 3 Rappresentanza Legale.....	5
Art. 4 L'ASSOCIAZIONE DIOCESANA	5
Art. 5 SCELTE QUALIFICANTI DELL'AC DIOCESANA	5
Capitolo 2 - ADESIONE E PARTECIPAZIONE.....	7
Art. 6 RICHIESTA DI ADESIONE	7
Art. 7 DIRITTI E DOVERI CONCERNENTI L'ADESIONE	7
Art. 8 PARTECIPAZIONE	7
Art. 9 Regole per l'esercizio del voto.....	8
Art. 10 Elettorato passivo	8
Art. 11 INCARICHI DIRETTIVI.....	8
Art. 12 Motivi di cessazione dagli incarichi direttivi.....	8
Art. 13 Le votazioni.....	8
Art. 14 L'ASSISTENTE E I SACERDOTI COLLABORATORI.....	9
Capitolo 3 - ARTICOLAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA	10
Art. 15 Articolazione Territoriale	10
Art. 16 Le Associazioni Parrocchiali.....	10
Art. 17 I Movimenti Diocesani	10
Art. 18 Strutture Diocesane Intermedie	10
Art. 19 Gruppi per situazioni di vita	10
Art. 20 Le Foranie	10
Art. 21 Movimenti Nazionali (MSAC – MLAC)	10
Art. 22 Relazioni con FUCI, MEIC, MIEAC	11
Capitolo 4 - ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE TERRITORIALE, DEI GRUPPI, DELLE STRUTTURE DIOCESANE INTERMEDIE, DELLE ASSOCIAZIONI INTERPARROCCHIALI	12
Art. 23 Strutture Organizzative.....	12
Art. 24 Organi.....	12
Art. 25 L'assemblea delle associazioni parrocchiali.....	12
Art. 26 Il Consiglio Parrocchiale	13
Art. 27 Il Presidente (o Referente) Parrocchiale	13
Art. 28 I Vice Presidenti PARROCCHIALI.....	14
Art. 29 Il RESPONSABILE ACR	14
Art. 30 Il Segretario Parrocchiale	14
Art. 31 L' Amministratore Parrocchiale	14

Art. 32	Le Associazioni Interparrocchiali.....	15
Capitolo 5 - ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA.....		16
Art. 33	Assemblea Diocesana - Composizione.....	16
Art. 34	Convocazione.....	16
Art. 35	Funzioni.....	16
Art. 36	Il Consiglio Diocesano.....	16
Art. 37	Assemblea Diocesana Elettiva.....	17
Art. 38	I Consiglieri assegnati.....	17
Art. 39	Funzioni del Consiglio diocesano.....	17
Art. 40	Composizione.....	18
Art. 41	Modalità di Svolgimento dei Lavori.....	18
Art. 42	Modalità di Convocazione e Periodicità.....	18
Art. 43	PRESIDENTE DIOCESANO.....	18
Art. 44	Elezione degli altri componenti la presidenza diocesana.....	19
Art. 45	SEGRETERIA DIOCESANA.....	19
Art. 46	Presidenza Diocesana.....	19
Art. 47	Comitato dei Presidenti Parrocchiali.....	19
Art. 48	Articolazione del centro Diocesano.....	20
Art. 49	Laboratorio per la Formazione e l'Attuazione del Progetto Formativo.....	20
Art. 50	L'Equipe dei Ragazzi (EDR) territoriale.....	20
Art. 51	I responsabili educativi.....	21
Capitolo 6 - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.....		22
Art. 52	Contributi Associativi.....	22
Art. 53	Risorse Economiche dell'Associazione Diocesana.....	22
Art. 54	Bilancio Preventivo e Consuntivo.....	22
Art. 55	Gestione Amministrativa.....	22
Capitolo 7 - NORME FINALI E TRANSITORIE.....		23
Art. 56	Entrata in vigore.....	23
Art. 57	Modifiche all'Atto Normativo.....	23
Art. 58	Atti contrari allo Statuto.....	23
Art. 59	Norme sullo scioglimento.....	23
Regolamento.....		24

ATTO NORMATIVO DIOCESANO

Diocesi di Pozzuoli

Capitolo 1 - Principi Fondamentali

Art. 1 ATTO NORMATIVO DIOCESANO

L'Azione Cattolica della Diocesi di Pozzuoli, è un'articolazione territoriale dell'Azione Cattolica Italiana, di cui ne condivide e realizza le finalità nell'ambito territoriale proprio.

Il presente Atto Normativo Diocesano contiene le norme che regolamentano la vita, l'ordinamento e le funzioni dell'associazione di Azione Cattolica della Diocesi di Pozzuoli e delle sue articolazioni territoriali. Tali norme sono stabilite nel rispetto dei principi enunciati nello Statuto dell'Azione Cattolica Italiana e nel Regolamento Nazionale di attuazione.

Art. 2 Sede

L'Associazione diocesana, con denominazione Azione Cattolica Italiana – Diocesi di Pozzuoli, ha sede legale Via Nicola Fasano n° 9, 80078 Pozzuoli (NA).

Art. 3 Rappresentanza Legale

L'Associazione a tutti i livelli (diocesano e parrocchiale) è rappresentata legalmente dal suo Presidente.

Art. 4 L'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

L'Azione Cattolica Diocesana è costituita dai laici della Diocesi di Pozzuoli che aderiscono all'Azione Cattolica Italiana. Organi dell'Associazione diocesana sono:

- L'Assemblea diocesana;
- Il Consiglio diocesano;
- Il Presidente;
- La Presidenza;
- Il Comitato Presidenti

Art. 5 SCELTE QUALIFICANTI DELL'AC DIOCESANA

1. L'impegno religioso apostolico dell'Associazione diocesana, considerate le caratteristiche socioculturali dell'ambito di riferimento, è orientato in particolare verso i giovani, gli anziani, i bambini e tutte le categorie maggiormente bisognose di cura interagendo con le realtà del territorio.
2. L'Azione Cattolica Diocesana nel condividere il quotidiano impegno di evangelizzazione a cui tutta la Chiesa è chiamata, assicura il proprio apporto creativo per l'attuazione di una missionarietà che passa per i grandi temi della vita e della società: «Il senso dell'uomo e della sua dignità, i valori della vita e della famiglia, della pace e della solidarietà della giustizia e della misericordia». (Art. 11.3 Statuto Nazionale).
3. L'AC diocesana si impegna a dar il proprio contributo alla realizzazione degli orientamenti pastorali emersi dai Sinodi diocesani ed in particolare, nel rispetto della vocazione tipica del fedele cristiano laico, a risvegliare il senso collettivo di gratitudine, di apprezzamento, di ospitalità; a valorizzare gli organismi di partecipazione come occasioni di ascolto e condivisione; a sensibilizzare alla

salvaguardia del creato e a qualsiasi tipologia di tematica sociale inerente il bene comune, soprattutto le giovani generazioni.

Capitolo 2 - ADESIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 6 RICHIESTA DI ADESIONE

1. Fermo restando quanto stabilito dagli artt. 15 e 16 dello Statuto e dagli articoli 1, 2, 3, 4 del Regolamento nazionale, l'adesione all'Associazione è richiesta personalmente ed è accolta dal Consiglio dell'Associazione parrocchiale. Nel decidere l'accoglimento della domanda di adesione il Consiglio dovrà valutare che il richiedente (adulto, giovane, ragazzo) abbia acquisito con la partecipazione alla vita associativa nell'anno sociale decorso la consapevolezza e la condivisione delle finalità che definiscono e qualificano l'Azione Cattolica, dell'ordinamento associativo e del suo progetto formativo.
2. La richiesta di adesione esprime la volontà di una persona di far parte dell'Azione Cattolica Italiana e di partecipare alla vita dell'Associazione diocesana costituita nella Chiesa particolare di appartenenza e, attraverso di essa, alla vita dell'Associazione nazionale.
3. La richiesta di adesione è presentata da chi (adulto, giovane, ragazzo) intende partecipare alla vita associativa condividendone i fini e i percorsi formativi. Con particolare riferimento ai ragazzi e agli adolescenti, essa viene accolta e promossa in modo da sostenerne la progressiva consapevolezza all'interno degli itinerari formativi.
4. La richiesta di adesione presuppone la condivisione delle finalità che definiscono e qualificano l'Azione Cattolica, del suo ordinamento associativo e del suo progetto formativo, e comporta l'impegno ad una partecipazione attiva e corresponsabile.
5. L'adesione viene confermata ogni anno, in ragione della progressiva crescita di consapevolezza del socio di partecipare alla vita dell'Associazione e, per essa, alla vita della comunità cristiana e della società civile.

Art. 7 DIRITTI E DOVERI CONCERNENTI L'ADESIONE

1. Ogni socio può legittimamente esercitare i diritti e doveri attribuiti dalle fonti normative. L'adesione comporta l'obbligo di corrispondere la quota associativa. I Consigli delle Associazioni territoriale (Consigli parrocchiali o Referenti parrocchiali) possono autonomamente ripartire diversamente all'interno della propria associazione l'onere economico rappresentato dalla somma delle quote associative personali stabilite dal Consiglio diocesano e dal Centro Nazionale; deve essere in ogni caso fatta salva la partecipazione personale di ciascuno al contributo economico e la nominatività dell'adesione.
2. L'adesione può essere liberamente ritirata dal socio con comunicazione all'Associazione diocesana per il tramite del Consiglio dell'Associazione Territoriale. Lo stesso Consiglio Parrocchiale, con provvedimento approvato all'unanimità, per gravi motivi, può invitare un socio a dimettersi; in caso di rifiuto e permanendo i gravi motivi può interessare del caso il Consiglio diocesano per il provvedimento di esclusione in conformità all'art. 4, p.3 del Regolamento nazionale.
3. Il Consiglio diocesano, con deliberazione assunta all'unanimità, può dichiarare che un gruppo o un movimento non faccia più parte dell'Azione Cattolica Italiana qualora non risponda più ai fini sanciti dallo Statuto.

Art. 8 PARTECIPAZIONE

Fermo restando quanto sancito dagli artt. 17 e 19 dello Statuto e dagli artt. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 del Regolamento Nazionale in merito alla partecipazione dei soci alla vita associativa, per la validità delle votazioni, salva diversa prescrizione, si richiede la partecipazione al voto di almeno la metà più uno degli aventi diritto. Ogni socio partecipa alle attività formative proposte dall'AC. In particolare, si fa sensibile alle necessità pastorali della parrocchia, secondo le sue capacità ed attitudini, e contribuisce

a rinvigorire, mediante la testimonianza apostolica tipicamente laicale il dialogo e la condivisione della speranza evangelica in tutti gli ambienti della vita quotidiana in cui egli è presente. Il socio di AC aderisce al centro pastorale parrocchiale (profetico, sacerdotale, regale e culturale) che più corrisponde al proprio carisma o all'incarico assegnato. Si impegna inoltre alla missione evangelizzatrice della Chiesa anche con l'animazione cristiana della società e la promozione dell'impegno politico dei fedeli laici. I responsabili educativi hanno un più pregnante obbligo morale di seguire un itinerario spirituale e formativo idoneo a consentire una puntuale e viva testimonianza. Tale itinerario si svolge con strumenti personali, in collaborazione con l'Assistente (preghiera - studio - vita sacramentale - direzione spirituale, ecc.) nonché con strumenti offerti dall'associazione ai diversi livelli (scuole di formazione; ritiri ed esercizi spirituali; incontri; campi-scuola; incontri formativi per responsabili di articolazioni, incontri culturali; stampa periodica e pubblicazioni, ecc.).

Art. 9 Regole per l'esercizio del voto

1. Il diritto di voto è personale ed il suo esercizio non può essere delegato.
2. Il diritto di voto, esercitabile a condizione di aver compiuto il 14° anno di età, si esprime di regola a scrutinio palese, salvo le votazioni per l'elezione di persone, per l'accertamento di incompatibilità, di decadenza o di responsabilità personale, per i quali il voto avviene per scrutinio segreto.

Art. 10 Elettorato passivo

1. Sono titolari dell'elettorato passivo tutti coloro che nel giorno della definizione delle candidature per l'elezione sono soci dell'Azione Cattolica Italiana, hanno compiuto il diciottesimo anno di età ad eccezione del Movimento Studenti di AC (per cui l'elettorato passivo è fissato a 16 anni) e rispondano alle altre eventuali condizioni esplicitamente previste dalle norme che regolano l'elezione.
2. I responsabili Giovani, a vari livelli, non possono essere eletti in incarichi direttivi o consultivi qualora al momento dell'elezione abbiano superato il trentesimo anno di età, salvo deroghe deliberate dal Consiglio Diocesano in carica.

Art. 11 INCARICHI DIRETTIVI

Gli incarichi direttivi sono: Presidente (parrocchiale, diocesano), componente della presidenza diocesana e parrocchiale, segretari diocesani di movimenti; essi sono conferiti con mandato triennale; qualora nel corso del triennio l'incarico divenga vacante, il nuovo conferimento ad altro socio è valido fino al termine del triennio in corso.

Art. 12 Motivi di cessazione dagli incarichi direttivi

In relazione ai motivi di cessazione dall'incarico direttivo, incompatibilità, ineleggibilità e decadenza si richiamano gli artt. 11 e 12 del Regolamento nazionale.

Art. 13 Le votazioni

Le votazioni sono indette in tempo utile perché tutti gli aventi diritto al voto ne vengano a conoscenza. Per le votazioni assembleari, ciascuna Assemblea (diocesana, territoriale) nomina la Commissione per lo scrutinio, costituita rispettivamente da 5 o 3 membri rappresentativi dei due settori (adulti, giovani). Alla Commissione è affidato il compito di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di convalidarne i risultati. Delle decisioni delle Assemblies e degli altri Organi deliberanti è redatto verbale.

Art. 14 L'ASSISTENTE E I SACERDOTI COLLABORATORI

1. Gli Assistenti e i sacerdoti collaboratori per esercitare il servizio ministeriale loro affidato partecipano ad ogni aspetto della vita dell'Associazione e delle sue attività. In questo quadro, prendono parte alle sedute degli organi deliberativi dell'associazione (assemblee, consigli e presidenze), al fine di fornire il proprio contributo al necessario discernimento per l'assunzione delle decisioni associative che sono rimesse statutariamente al voto dei componenti laici dei predetti organi.
2. L'Assistente Unitario diocesano è direttamente nominato dal Vescovo. Cura prima di tutto la sintonia con il Vescovo avendo la consapevolezza che in Associazione "rappresenta" il Vescovo, favorisce e promuove la comunione con i laici.
3. Su proposta dell'Assistente diocesano unitario, sentito il parere del Presidente diocesano e dei Vice Presidenti dei settori, del Responsabile dell'ACR, e delle altre articolazioni o movimenti, vengono nominati dal Vescovo per ogni settore, per l'ACR e per ciascun movimento d'ambiente, gli altri Assistenti diocesani con particolari competenze e specializzazioni, con carisma e dedizione, con esperienze, tenendo conto della vita, della condizione e dell'età degli aderenti di cui si prenderanno cura.

Capitolo 3 - ARTICOLAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

Art. 15 Articolazione Territoriale

L'Associazione diocesana è articolata in:

- Associazioni parrocchiali;
- Gruppi;
- Movimenti.

Art. 16 Le Associazioni Parrocchiali

1. Le Associazioni parrocchiali sono costituite dai laici di ciascuna parrocchia che aderiscono all'Azione Cattolica Italiana.
2. Per la costituzione dell'Associazione parrocchiale, acquisito l'assenso del parroco, è necessaria l'adesione di almeno due soci.
3. La costituzione dell'Associazione parrocchiale è deliberata dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente diocesano.
4. La presentazione della richiesta al parroco sarà accompagnata da una rappresentanza del consiglio diocesano e assistente unitario

Art. 17 I Movimenti Diocesani

Il Consiglio diocesano, su proposta del Presidente diocesano, può riconoscere come Movimento più Gruppi diocesani operanti sul territorio e aventi la medesima missione in uno stesso ambito quando costituiscono una significativa presenza nella realtà diocesana per la realizzazione di finalità specifiche dell'Associazione diocesana.

Art. 18 Strutture Diocesane Intermedie

Al fine di promuovere un efficace sviluppo associativo e di rispondere a specifiche esigenze della realtà pastorale della Diocesi, su proposta del Presidente diocesano, il Consiglio diocesano, acquisito il consenso dei parroci interessati, può deliberare la costituzione di "Associazioni interparrocchiali" che hanno per fine la condivisione di mezzi strumentali e di risorse umane nonché il perseguimento di iniziative comuni con l'apporto di risorse secondo le possibilità di ciascuna.

Art. 19 Gruppi per situazioni di vita

L'AC di Pozzuoli, in particolari situazioni di difficoltà, acquisito il consenso dei parroci interessati, può dar vita a Gruppi interparrocchiali, foraniali o diocesani.

Inoltre, può promuovere Gruppi con finalità missionarie, proprie dell'Associazione, in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti.

Art. 20 Le Foranie

Le foranie, in cui è suddiviso il territorio geografico della diocesi di Pozzuoli, rappresentano le strutture diocesane intermedie che favoriscono i rapporti tra le associazioni territoriali e il centro diocesano per garantire una maggiore attenzione e cura alle esigenze pastorali.

Art. 21 Movimenti Nazionali (MSAC – MLAC)

1. I rapporti con i Movimenti nazionali sono intrattenuti dal Presidente diocesano mediante informative periodiche ai Delegati dei Movimenti stessi, sulle iniziative e sul programma delle attività dell'Associazione. I Delegati dei Movimenti, a loro volta, comunicano al Presidente diocesano iniziative di particolare rilievo riguardanti i Movimenti.

2. Il movimento lavoratori di AC (MLAC) e il movimento studenti di AC (MSAC) sono l'espressione dell'attenzione alla persona, a partire dalla esperienza di vita nel mondo del lavoro e della scuola. L'AC promuove ed incoraggia la vita dei gruppi diocesani di MLAC e MSAC.
3. Il MLAC può nascere dall'esperienza del gruppo aziendale, da gruppi parrocchiali di lavoratori o da gruppi di giovani e/o adulti in cerca di lavoro. Il MLAC in particolare fornisce il proprio contributo all'inserimento della dottrina sociale della Chiesa nei cammini formativi ordinari.
4. Il MSAC opera nel mondo della scuola e perciò integra e completa l'azione parrocchiale. Il Centro diocesano orienta la formazione dei giovanissimi e dei giovani di AC affinché siano attenti alla realtà della scuola. I referenti dei Punti d'Incontro e gli animatori del MSAC sono collegati con la segreteria diocesana del MSAC e contemporaneamente partecipano all'attività pastorale nella propria parrocchia di appartenenza.

Art. 22 Relazioni con FUCI, MEIC, MIEAC

I Delegati diocesani della Federazione Universitaria Cattolica Italiana (FUCI), del Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC) e del Movimento di Impegno Educativo di Azione Cattolica (MIEAC) sono membri di diritto del Consiglio diocesano di Azione Cattolica con voto deliberante. (Art. 38 dello Statuto di AC)

I Movimenti e l'Azione Cattolica, in ordine alle relazioni concordate e alle linee programmatiche definite, si impegnano a rafforzare i legami e le occasioni di collaborazione su progetti condivisi ai vari livelli territoriali e associativi e nella ricerca di un'effettiva unità di intenti che sia espressione del comune servizio ecclesiale apostolico.

All'inizio di ogni anno, ai vari livelli, avviene tra l'ACI e i Movimenti uno scambio di linee programmatiche, documenti e calendari di attività.

Capitolo 4 - ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE TERRITORIALE, DEI GRUPPI, DELLE STRUTTURE DIOCESANE INTERMEDIE, DELLE ASSOCIAZIONI INTERPARROCCHIALI

Art. 23 Strutture Organizzative

La struttura organizzativa delle Associazioni parrocchiali, dei Gruppi e delle Associazioni interparrocchiali è basata su principi democratici che consentono la più ampia partecipazione degli associati alle decisioni dei diversi livelli associativi.

Art. 24 Organi

Gli organi di guida, coordinamento e gestione dell'Associazione parrocchiale sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio parrocchiale;
- il Presidente.

Art. 25 L'assemblea delle associazioni parrocchiali

1. L'Assemblea dell'Associazione parrocchiale è convocata dal Presidente:
 - per l'approvazione annuale del programma associativo coordinato con il piano pastorale della parrocchia;
 - per la nomina dei membri del Consiglio parrocchiale;
 - a richiesta di almeno 1/3 dei soci.
2. La prima Assemblea parrocchiale delle Associazioni di nuova costituzione è convocata dal Presidente diocesano.
3. L'Assemblea è il momento deliberante dell'Associazione, è espressione di quella corresponsabilità che coinvolge tutti i soci nella vita associativa. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno:
 - all'inizio dell'anno associativo per avviare la formazione e per impostare tutto il programma annuale.
 - Si riunisce ancora alla fine dell'anno associativo (giugno), per esaminare il cammino compiuto sia sul piano formativo che su quello apostolico e organizzativo.
 - L'Assemblea può radunarsi inoltre quando lo richiedono un terzo dei soci o il Consiglio parrocchiale.
 - Alla fine del mandato triennale, l'Assemblea ha anche lo scopo di eleggere il Consiglio parrocchiale e i rappresentanti dell'Associazione parrocchiale all'Assemblea diocesana elettiva. L'Assemblea parrocchiale elettiva è disciplinata dall'Atto normativo.
 - L'Assemblea parrocchiale elettiva può essere convocata fuori della scadenza triennale prevista allorché il Consiglio parrocchiale deve essere totalmente o quasi totalmente rinnovato per motivi gravi e ineliminabili.
4. La convocazione dell'assemblea elettiva parrocchiale avrà luogo, secondo deliberazione del Consiglio diocesano, prima dell'Assemblea diocesana. Il Presidente convoca, con almeno otto giorni di anticipo, tutti i soci appartenenti al Settore Adulti e al Settore Giovani e ne dà comunicazione all'Associazione diocesana.
5. L'Assemblea parrocchiale elettiva, allo scopo di far tesoro di quanto vissuto nel corso del triennio e di tradurlo in eredità feconda per il futuro dell'Associazione, si svolge secondo un itinerario regolamentato dal Consiglio diocesano, programmato dal Consiglio parrocchiale ed articolato

in più incontri unitari. L'itinerario assembleare, scandito da momenti di preghiera, di verifica e di programmazione, si conclude con l'elezione dei consiglieri e dei responsabili parrocchiali, scelti con cura tra i soci più disponibili, competenti e consapevoli di essere come tutti in cammino e in perenne crescita.

6. L'Assemblea parrocchiale elettiva elegge, inoltre, i delegati all'Assemblea Diocesana Elettiva, uno per il Settore Adulti, uno per il Settore Giovani, uno per l'ACR che si aggiungeranno all'eletto Presidente parrocchiale. Su mandato dell'Assemblea la designazione può essere anche delegata al Consiglio Parrocchiale neoeletto.

Art. 26 Il Consiglio Parrocchiale

1. Il Consiglio parrocchiale è formato dai membri eletti dall'assemblea. Il numero dei consiglieri si determina in base al numero complessivo dei soci, adulti, giovani e ragazzi e comunque da non meno di due membri, rappresentativi delle diverse fasce di età degli associati:
 - Fino a 10 soci n° 2 membri (preferenze: 1 per settore)
 - Da 10 a 20 soci n° 3 membri (preferenze: 1 per Settore e 1 per l'ACR)
 - Da 21 a 30 soci n° 6 membri (preferenze: 2 per Settore e 2 per l'ACR)
 - Da 31 a 50 soci n° 9 membri (preferenze: 3 per Settore e 3 per l'ACR)
2. Il Consiglio parrocchiale:
 - delibera a maggioranza il programma associativo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - decide sulle questioni correnti;
 - svolge attività di gestione e di verifica della vita associativa;
 - nomina il segretario parrocchiale su proposta del presidente;
 - nomina l'amministratore parrocchiale su proposta del presidente;
3. Al Consiglio spetta la responsabilità dell'amministrazione dell'Associazione territoriale (art. 34, p. 43 dello Statuto).
4. Possono essere cooptati in seno al Consiglio parrocchiale tutti gli educatori e animatori dei gruppi, nonché coloro che sono stati eletti consiglieri diocesani e che non facciano già parte del Consiglio parrocchiale. Possono essere cooptati consiglieri con il compito di creare settori mancanti.

Art. 27 Il Presidente (o Referente) Parrocchiale

1. Il Presidente (o referente) parrocchiale ha la rappresentanza territoriale dell'Associazione parrocchiale e può compiere atti che non impegnano l'Associazione Nazionale né quella Diocesana.
2. Il Presidente (o referente) parrocchiale assicura i rapporti con il Parroco, con le altre realtà della comunità parrocchiale e con l'Associazione Diocesana, partecipa attivamente al comitato presidenti, organizza e stimola l'attività del consiglio parrocchiale promuovendone il corretto funzionamento e facendosi carico, quando richiesto, della comunicazione tra la diocesi e gli aderenti parrocchiali in merito all'adesione ad alle iniziative promosse dall'associazione diocesana.
3. Il Presidente parrocchiale, riceve la conferma del Parroco, ed è nominato dal Vescovo su proposta del Consiglio parrocchiale a seguito della designazione da parte dell'Assemblea parrocchiale, mediante elezione a maggioranza semplice dei votanti, (art. 10, p. 2, 1.a del Regolamento d'Attuazione).
4. Il Presidente dura in carica un triennio e può essere riconfermato, di norma, una sola volta per un ulteriore triennio.

Art. 28 I Vicepresidenti PARROCCHIALI

1. I Vicepresidenti sono eletti a maggioranza semplice dal Consiglio parrocchiale su proposta dei consiglieri di settore.
2. I Vicepresidenti durano in carica un triennio e possono essere riconfermati, di norma, una sola volta per un ulteriore triennio.
3. I Vicepresidenti sono normalmente due (un uomo ed una donna) per ogni settore e vengono scelti tra i consiglieri o fuori dal consiglio. In casi eccezionali si può procedere alla nomina di un solo Vicepresidente.
4. Oltre a collaborare con il Presidente per incrementare la vita unitaria dell'Associazione, ciascuno cura il proprio settore con le iniziative formative ed apostoliche concordate dal Consiglio, in seduta plenaria o di settore. Promuovono l'impegno della comunità parrocchiale a favore del proprio settore di appartenenza, mediante una proposta di pastorale attenta al territorio. Partecipano alle attività diocesane dell'Associazione e curano i contatti con il Centro Diocesano e le strutture intermedie (livello foraniale).

Art. 29 II RESPONSABILE ACR

1. Il Responsabile dell'ACR è eletto a maggioranza semplice dal Consiglio parrocchiale su proposta del Gruppo degli educatori dell'ACR.
2. Il Responsabile dell'ACR dura in carica un triennio e può essere riconfermato, di norma, una sola volta per un ulteriore triennio.
3. Il Responsabile dell'ACR si preoccupa in modo e misura primaria della formazione del Gruppo Educatori.
4. Mantiene contatti con l'iniziazione cristiana della Parrocchia nell'interesse supremo dei ragazzi. Partecipa alle attività diocesane dell'Associazione e cura i contatti con il Centro Diocesano e le strutture intermedie (livello foraniale).

Art. 30 Il Segretario Parrocchiale.

Il Segretario parrocchiale è eletto a maggioranza semplice dal Consiglio su proposta del Presidente, e ha i seguenti compiti:

- Aggiorna e conserva il libro dei soci e tiene, con la dovuta discrezione e bene ordinati, gli schedari degli aderenti.
- Dopo aver concordato con il Presidente l'o.d.g., trasmette agli interessati la convocazione del Consiglio e dell'Assemblea in tempo utile.
- Redige i verbali di tali riunioni, nonché la cronistoria dell'Associazione.
- Cura la corrispondenza e conserva l'archivio.
- Sollecita gli interessati perché realizzino le deliberazioni.
- È il responsabile organizzativo di tutte le attività unitarie svolte in parrocchia.

Art. 31 L' Amministratore Parrocchiale

L'Amministratore è eletto a maggioranza semplice dal Consiglio su proposta del Presidente, e ha i seguenti compiti:

- provvede al finanziamento dell'Associazione con l'autotassazione dei soci e le altre iniziative economico-finanziarie, che comunque conservino intatta l'indipendenza dell'ACI da ogni organismo estraneo, che non contrastino con le finalità dell'ACI e con la sua natura di associazione non lucrativa;
- cura l'assoluta trasparenza dei bilanci associativi.

Art. 32 Le Associazioni Interparrocchiali

Le Associazioni interparrocchiali hanno in comune il Consiglio interparrocchiale ed il Presidente, con funzioni analoghe a quelle dei corrispondenti organi parrocchiali.

Capitolo 5 - ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

Art. 33 Assemblea Diocesana - Composizione

1. L'Assemblea diocesana, espressione dell'associazione diocesana, in ciascuna delle sue componenti è composta da:
 - i membri dei Consigli parrocchiali e dai relativi Presidenti;
 - dai Rappresentanti dei Gruppi e dei Movimenti dell'ACI formalmente costituiti nella Diocesi;
 - dai membri del Consiglio diocesano;
2. Partecipano all'assemblea diocesana il presidente diocesano o referente diocesano del MEIC, FUCI, MIEAC, e i 2 (due) delegati del MLAC e i 2 (due) delegati del MSAC.

Art. 34 Convocazione

L'Assemblea diocesana è convocata, con comunicazione scritta ai propri membri, dal Presidente diocesano una volta l'anno per l'approvazione delle linee programmatiche dell'Associazione coordinate con il piano pastorale diocesano. L'Assemblea è anche convocata su richiesta di 1/3 dei suoi membri.

Art. 35 Funzioni

L'Assemblea diocesana:

- approva l'Atto Normativo (art. 21, p.2 dello Statuto);
- all'inizio di ogni triennio, elegge a scrutinio segreto i membri elettivi del Consiglio diocesano;
- nomina i propri rappresentanti all'Assemblea nazionale dell'ACI.

Nella determinazione delle rappresentanze all'Assemblea si assicurerà, per quanto possibile, la presenza paritaria delle componenti maschile e femminile dell'Associazione.

Art. 36 Il Consiglio Diocesano

Il Consiglio diocesano è eletto ogni triennio attraverso liste di candidati da presentare all'Assemblea diocesana. I candidati presenti nelle liste vengono comunicati dai singoli consigli parrocchiali con apposito verbale.

L'assemblea diocesana è convocata in seduta elettiva nei termini previsti dal Regolamento dell'Assemblea stessa, approvato dal Consiglio Diocesano in applicazione dello Statuto, del Regolamento Nazionale e dal seguente Atto normativo.

Le liste, una per ciascuna articolazione, sono così costituite:

- a) **adulti:** vicepresidenti parrocchiali e diocesani adulti, animatori parrocchiali e interparrocchiali adulti, e soci adulti con esperienza associativa adeguata (con età superiore ai trenta);
- b) **giovani:** vicepresidenti parrocchiali e diocesani giovani, educatori giovanissimi; animatori giovani o giovanissimi parrocchiali, interparrocchiali, soci giovani con esperienza associativa adeguata (che non abbiano superato i trenta anni);
- c) **ACR:** rappresentanti, responsabili, educatori parrocchiali, interparrocchiali, soci giovani e adulti con esperienza associativa adeguata come educatori ACR. Qualora per i candidati nascano contestazioni sull'acquisita «esperienza associativa adeguata», la questione viene risolta con motivata deliberazione della Presidenza diocesana uscente, sentito l'Assistente diocesano.

Al Consiglio diocesano partecipano il Presidente del MIEAC, un delegato della FUCI, un delegato del MEIC.

Art. 37 Assemblea Diocesana Elettiva

1. L'Assemblea diocesana elettiva è validamente costituita se sono presenti il 50% più uno dei componenti aventi diritto al voto. La verifica è demandata alla Commissione verifica poteri, eletta dall'Assemblea, e viene effettuata sulla base delle credenziali presentate alla stessa.
2. L'Assemblea Diocesana elettiva è costituita da:
 - il Presidente Parrocchiale e un delegato per ogni componente (Adulti, Giovani, Educatori ACR) di ogni singola Associazione Parrocchiale;
 - i consiglieri diocesani uscenti;
 - i rappresentanti del MSAC e del MLAC in numero di 2 per ognuno;
 - i rappresentanti di FUCI, MEIC e MIEAC nel numero di 1 per ognuno.
3. Ciascun delegato all'Assemblea ha il diritto di voto per tutte le tre liste (Adulti, Giovani, Educatori ACR), indipendentemente dall'articolazione, dal movimento o dal settore di appartenenza. Il voto è personale e segreto.
4. Titolo per partecipare all'Assemblea con diritto di parola e di voto è la credenziale rilasciata, secondo le norme del Regolamento dell'Assemblea elettiva, dal Presidente parrocchiale.
5. In caso di malattia o di grave impedimento seriamente documentato i rappresentanti all'Assemblea diocesana possono delegare altro socio della stessa articolazione e della stessa Associazione o Movimento che non sia già componente dell'Assemblea. Il delegato non può rilasciare delega ad altri.
6. L'Assemblea diocesana procede, secondo le indicazioni del Regolamento dell'Assemblea stessa, alle elezioni di rappresentanti all'Assemblea Nazionale. Tale elezione può essere demandata, con motivata mozione approvata a maggioranza semplice, al Consiglio diocesano neoeletto.
7. Durante l'Assemblea elettiva i delegati parrocchiali dei ragazzi eleggono, in un cammino parallelo e diversificato, con momenti unitari e specifici, l'EDR.

Art. 38 I Consiglieri assegnati

1. I consiglieri eletti dall'Assemblea diocesana sono fino al massimo di 18.
2. L'assemblea elegge:
 - fino al massimo di n. 6 candidati della lista degli adulti (il primo uomo e la prima donna) che abbiano riportato il maggior numero di voti ed il resto, uomo o donna che, abbiano riportato il maggior numero di preferenze);
 - fino al massimo di n. 6 candidati della lista dei giovani (il primo uomo e la prima donna) che abbiano riportato il maggior numero di voti ed il resto, uomo o donna che, abbiano riportato il maggior numero di preferenze);
 - fino al massimo di n. 6 candidati della lista dei responsabili ACR (il primo uomo e la prima donna) che abbiano riportato il maggior numero di voti ed il resto, uomo o donna che, abbiano riportato il maggior numero di preferenze). A parità di voti risulta eletto il più anziano.
3. Si rimanda al Consiglio Diocesano, in sede di definizione del Regolamento dell'assemblea elettiva, la definizione del numero di consiglieri per settore o articolazione in base al numero di aderenti all'associazione diocesana, considerando che i membri eletti nel consiglio diocesano non possono essere meno di 12 (Art. 22 dello statuto)

Art. 39 Funzioni del Consiglio diocesano

Il Consiglio diocesano è responsabile dell'attività dell'Associazione diocesana di fronte all'Assemblea e al Vescovo:

- esegue le decisioni dell'Assemblea diocesana;
- cura le iniziative dell'Associazione diocesana;

- approva la costituzione dei Movimenti diocesani; ne coordina le attività, ratifica la nomina dei loro Segretari;
- controlla la gestione dell'Associazione diocesana e ne approva i bilanci;
- propone all'Ordinario Diocesano la terna del Presidente;
- elegge i Vicepresidenti, due per settore, su proposta dei rispettivi responsabili;
- elegge il Rappresentante dell'ACR nella Presidenza su proposta dei membri del Consiglio appartenenti all'ACR;
- elegge il Segretario e l'Amministratore diocesano su proposta del Presidente;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea l'Atto Normativo e lo inoltra per la ratifica al Consiglio Nazionale dell'Associazione;
- riconosce le strutture associative intermedie tra le Parrocchia e Diocesi su proposta del Presidente diocesano (art. 16, p. 4 del Regolamento).
- Designa la terna dei nomi da consegnare al vescovo per la nomina del Presidente Diocesano. La nomina del presidente diocesano è effettuata dal consiglio diocesano con la designazione, a mezzo di elezione contestuale, di una terna di soci (ai sensi dell'art. 10 del Regolamento nazionale d'attuazione). Per la designazione della terna è richiesta la maggioranza semplice dei votanti.
- Incontra almeno una volta in ogni triennio, le associazioni territoriali.

Art. 40 Composizione

Sono membri di diritto del Consiglio i rappresentanti dei Gruppi e dei Movimenti, i membri della Presidenza diocesana.

Art. 41 Modalità di Svolgimento dei Lavori

Il Consiglio può adempiere direttamente ai suoi compiti o su proposta del Presidente, attraverso la costituzione di commissioni e servizi.

Art. 42 Modalità di Convocazione e Periodicità

Il Consiglio è convocato con cadenza bimestrale, secondo il piano programmatico. Può essere eccezionalmente convocato dal Presidente per decisioni d'urgenza con comunicazione scritta, anche a richiesta dei 2/3 dei componenti.

Art. 43 PRESIDENTE DIOCESANO

Il Presidente diocesano è designato dal Consiglio mediante l'elezione contestuale dei soci (ai sensi art. 10 del Regolamento d'Attuazione) ed è nominato dal Vescovo.

Il Consiglio, convocato e presieduto dal Presidente uscente o dal consigliere più anziano, costituisce tra i suoi membri la commissione elettorale per dare immediatamente corso alle votazioni per la designazione della terna.

Esaurite le operazioni elettorali la commissione redige e sottoscrive un apposito verbale che consegna all'Assistente unitario per la successiva comunicazione al Vescovo.

Per la designazione della terna si rimanda a quanto disposto dall'art. 10, comma 2, lettera del Regolamento di attuazione dello Statuto.

Se il Presidente nominato è consigliere diocesano, gli subentra il primo dei non eletti della sua lista.

Il Presidente:

- presiede il Consiglio e l'Assemblea;

- rappresenta l'Associazione diocesana nell'ambito territoriale proprio;
- è garante dell'unitarietà e della collegialità dell'Associazione diocesana;
- assicura la funzionalità degli organi associativi diocesani;
- convoca l'Assemblea diocesana ed il Consiglio diocesano.

Art. 44 Elezione degli altri componenti la presidenza diocesana

Il Consiglio Diocesano, convocato in apposita seduta dal Presidente subito dopo la sua nomina da parte del Vescovo, elegge, a maggioranza semplice, gli altri componenti la presidenza diocesana: i due vicepresidenti adulti (un maschio e una femmina), i due Vicepresidenti giovani (un maschio e una femmina), il responsabile e il viceresponsabile dell'ACR, il Segretario e l'Amministratore.

I membri di presidenza, eccetto il segretario e l'amministratore, sono eletti dal Consiglio su proposta di ciascuna delle tre componenti associative. Il segretario e l'amministratore sono eletti dal Consiglio su proposta del Presidente.

Formulate le candidature, si procede all'elezione. Ad ogni consigliere viene consegnata una scheda per ogni componente associativa, sulla quale ogni consigliere esprime un solo voto di preferenza.

Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Se i membri di presidenza sono già consiglieri diocesani gli subentrano nel Consiglio i non eletti in ordine di preferenze nelle rispettive liste.

Art. 45 SEGRETERIA DIOCESANA

Il segretario diocesano assicura il funzionamento dei rispettivi uffici e servizi, e ne è responsabile nei confronti della presidenza.

Il segretario diocesano è eletto a maggioranza semplice dal consiglio su proposta del presidente.

Art. 46 Presidenza Diocesana

La Presidenza diocesana ha il compito di coordinare e stimolare l'attività di tutta l'Azione Cattolica diocesana, di predisporre l'o.d.g. del Consiglio, di eseguire le deliberazioni assembleari e consiliari.

Composizione

I componenti della Presidenza diocesana sono:

- il Presidente diocesano;
- due Vicepresidenti (giovani e adulti);
- il Responsabile dell'ACR;
- il Segretario diocesano;
- l'Amministratore diocesano.
- segretari dei Movimenti interni (MLAC e MSAC)
- coordinatore del Laboratorio della formazione

Convocazione

La Presidenza è convocata secondo una specifica pianificazione e ogni qual volta il Presidente o i singoli componenti lo richiedano.

Art. 47 Comitato dei Presidenti Parrocchiali

Il Comitato dei Presidenti è formato dai Presidenti parrocchiali e interparrocchiali ed è convocato dal Presidente Diocesano almeno tre volte durante l'anno associativo, oltre che nei momenti in cui è necessario avere il coinvolgimento e la collaborazione di tutte le Parrocchie per la realizzazione di

particolari iniziative, per l'approfondimento di eventi riguardanti la vita associativa e per decidere e organizzare iniziative comuni atte a vivificare l'azione associativa nelle parrocchie

Laddove ritenuto utile, il Consiglio Diocesano può istituire delle commissioni speciali per affrontare particolari problematiche, con le modalità stabilite dallo stesso

Art. 48 Articolazione del centro Diocesano

Il Centro diocesano si articola nelle seguenti équipes:

- a) Équipe dell'ACR composte dal Rappresentante ed il Vice rappresentante dell'ACR, i consiglieri eletti nelle liste ACR e cooptati, altri educatori parrocchiali dell'ACR che collaborano alle iniziative diocesane e nazionali;
- b) Équipe del Settore Giovani composta dai Vicepresidenti per il settore giovani, i consiglieri eletti nelle liste del settore giovani e cooptati, i membri giovani della Presidenza, altri educatori parrocchiali del settore Giovani che collaborano alle iniziative diocesane e nazionali e dai Segretari diocesani del MLAC e dei MSAC;
- c) Équipe del Settore Adulti composta dai Vicepresidenti per il settore adulti, dai consiglieri eletti nelle liste del settore adulti e cooptati, dai membri adulti della Presidenza, altri educatori parrocchiali del settore Adulti che collaborano alle iniziative diocesane e nazionali e dal Segretario diocesano del MLAC.

L'équipe, si riunisce, su iniziativa dei Vicepresidenti e del Responsabile dell'ACR, e cura anche i rapporti con le strutture territoriali e foraniali, fornendo, in particolare, il necessario sostegno alle Associazioni in via di costituzione o di completamento, nonché a quelle in difficoltà.

Qualora fosse necessario cooptare un membro in equipe, esterno al Consiglio diocesano e, non ci fossero più aventi diritto in base ai risultati dell'Assemblea elettiva, esso viene formalmente nominato dal Presidente diocesano, su proposta dei Responsabili degli specifici Settori o Articolazioni, sentito il parere del Presidente dell'Associazione parrocchiale di cui il singolo membro designato fa parte

Art. 49 Laboratorio per la Formazione e l'Attuazione del Progetto Formativo.

E' costituito dal Consiglio diocesano con la funzione di garantire la programmazione e l'attuazione della formazione dei soci ai diversi livelli e dei responsabili secondo le funzioni attribuite al livello diocesano della vita associativa. Cura l'ideale di formazione associativa ponendo come principale fonte di tale processo il Progetto Formativo. Su proposta del Presidente diocesano, il Consiglio diocesano nomina un coordinatore che ne diventa il responsabile diretto nei confronti dell'Associazione. Il coordinatore è chiamato a collaborare ai lavori della Presidenza diocesana e partecipa ai lavori del Consiglio diocesano.

Art. 50 L'Equipe dei Ragazzi (EDR) territoriale

Presso ciascuna Associazione territoriale può essere istituita un'équipe di ragazzi aderenti alla stessa, i quali, fatto salvo il loro grado di formazione umana e spirituale, possono coadiuvare gli educatori dell'ACR nella concreta realizzazione delle iniziative afferenti alla loro Articolazione, facendosi portavoce delle particolari esigenze ed istanze dei ragazzi medesimi.

Tale equipe, ove costituita, è normalmente composta dai rappresentanti dei gruppi dell'ACR presenti all'interno dell'Associazione territoriale, ciascuno dei quali elegge ogni tre anni un ragazzo ed una ragazza.

L'EDR, se presente, si riunisce indicativamente almeno tre volte l'anno insieme al Responsabile e all'équipe diocesana dell'ACR; essa può partecipare all'Assemblea dell'Associazione Diocesana in qualità di osservatrice.

Art. 51 I responsabili educativi

I responsabili educativi hanno un più pregnante obbligo morale di seguire un itinerario spirituale e formativo idoneo a consentire una puntuale e viva testimonianza. Tale itinerario si svolge con strumenti personali, in collaborazione con l'Assistente (preghiera - studio - vita sacramentale - direzione spirituale, ecc.) nonché con strumenti offerti dall'associazione ai diversi livelli (scuole di formazione; ritiri ed esercizi spirituali; campi-scuola; incontri formativi per responsabili di articolazioni, incontri culturali; stampa periodica e pubblicazioni, ecc.).

Per l'educatore A.C.R. che ricopre la carica di consigliere parrocchiale e diocesano, eletto nella lista A.C.R., il mancato rinnovo del mandato annuale di educatore determina la decadenza immediata dal ruolo di Consigliere a tutti i livelli, a questo subentra il primo non eletto della medesima lista.

I consiglieri giovani e adulti, che interrompono il loro rapporto con la comunità parrocchiale, decadono dall'incarico a tutti i livelli.

Il Consiglio Diocesano si riunisce almeno una volta ogni triennio con il comitato presidenti, analizzando tutte le figure educative di ciascuna associazione territoriale.

Capitolo 6 - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 52 Contributi Associativi

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 32 dello Statuto e dagli artt. 28 e 29 del Regolamento Nazionale, il Consiglio diocesano nella determinazione della quota di contributo associativo per le attività dell'Associazione diocesana, tenuto conto delle effettive esigenze, può incrementare il contributo fissato dal Consiglio nazionale di una percentuale variabile tra il 10% e il 50%.

Il versamento del contributo da parte del socio è contestuale all'adesione all'Associazione e temporalmente anticipato rispetto alla festa dell'adesione. Il Consiglio diocesano può decidere di richiedere ai soci un contributo volontario per specifiche finalità programmate sia dal Consiglio stesso che dal Consiglio nazionale; tale contributo resta in ogni caso vincolato alla realizzazione del fine programmato.

Art. 53 Risorse Economiche dell'Associazione Diocesana

L'Associazione diocesana trae i mezzi economici e finanziari per lo svolgimento della propria attività:

- a) dalla quota associativa dei soci (quota di maggiorazione del contributo associativo fissato dal Consiglio nazionale);
- b) da liberalità di privati e soci, di Istituzioni pubbliche ed ecclesiali;
- c) da attività produttive e commerciali non abituali.

Art. 54 Bilancio Preventivo e Consuntivo

Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio diocesano approva il bilancio consuntivo dell'anno sociale concluso ed il bilancio preventivo del nuovo anno sociale, correlato alle linee programmatiche deliberate e ai piani di attività da realizzare.

Art. 55 Gestione Amministrativa

La responsabilità dell'amministrazione dell'Associazione diocesana spetta alla Presidenza che ne affida la cura all'Amministratore, eletto dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente diocesano.

L'Amministratore presiede il Comitato per gli affari economici composto dall'Amministratore stesso e da due soci competenti in materia amministrativa, eletti dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente diocesano.

Il Comitato per gli Affari Economici svolge funzione consultiva in ordine a:

- formazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, improntati al criterio della esattezza contabile e della trasparenza;
- gestione economica e finanziaria dell'Associazione diocesana, ispirata a criteri di efficienza ed efficacia;
- questioni economiche ed amministrative ad esso sottoposte dall'Amministratore.

Il Comitato è convocato dall'Amministratore, con periodicità trimestrale e comunque ogni qual volta l'Amministratore lo ritenga necessario.

Capitolo 7 - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 56 Entrata in vigore

Il presente Atto Normativo, approvato dall'Assemblea diocesana in data 16 Febbraio 2020 entrerà in vigore a seguito della favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare nazionale espressa dal Consiglio nazionale (art. 21 p. 35 dello Statuto). Sino a tale data continua ad essere applicato il Regolamento diocesano approvato il 13 maggio 2006

Art. 57 Modifiche all'Atto Normativo

L'Atto Normativo Diocesano può essere modificato dall'Assemblea diocesana straordinaria validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

Le modifiche all'Atto Normativo Diocesano diventano operative a seguito della favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare, espressa dal Consiglio nazionale secondo la procedura stabilita agli articoli 14 e seguenti del Regolamento Nazionale d'attuazione

Un Regolamento diocesano descriverà l'itinerario dell'Assemblea straordinaria secondo i criteri di cui al Cap. V del seguente Atto Normativo.

Art. 58 Atti contrari allo Statuto

Quando un'Associazione parrocchiale o interparrocchiale compie atti contrari allo Statuto, il Consiglio Diocesano invia una Commissione composta da consiglieri diocesani con il compito di eliminare le violazioni e rilanciare l'Associazione territoriale.

Se non è possibile ristabilire lo spirito associativo, il Consiglio diocesano avvia la procedura di scioglimento dell'Associazione locale, informando il Vescovo e convocandolo al più presto l'Assemblea dei soci. In caso di non funzionamento dell'Assemblea territoriale (parrocchiale o interparrocchiale) lo scioglimento sarà decretato dal Consiglio diocesano.

Art. 59 Norme sullo scioglimento

Lo scioglimento dell'AC di Pozzuoli è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto e diventa operativo dopo la ratifica da parte del Vescovo.

Il patrimonio residuo, effettuata la liquidazione, è devoluto all'Associazione Nazionale d AC.

Lo scioglimento dell'Associazione territoriale (parrocchiale o interparrocchiale) è proposto dalla sua Assemblea ed approvato dal Consiglio Diocesano. Il patrimonio residuo è devoluto all'AC di Pozzuoli.

Regolamento